PROCEDURA APERTA N.46/2015 POLO SANITARIO DI PIEVE DI CENTO (BO)- INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DELLA PARTE STORICA ATTUALMENTE INAGIBILE-SECONDO STRALCIO

Visto il par. 1.3. del Disciplinare di gara, ultimo periodo, a mente del quale "Ai quesiti e alle relative risposte verrà data pubblicità sul sito internet dell'AUSL", si riportano di seguito i quesiti formulati dai concorrenti e le risposte inoltrate dalla stazione appaltante.

Quesito n. 1

Quesito

Il concorrente chiede, con riferimento alle categorie di lavorazioni indicate come subappaltabili nel Bando e Disciplinare di gara, se sia necessario indicare, già in sede di offerta, l'impresa a cui si intendono affidare le lavorazioni in subappalto ovvero sia sufficiente indicare soltanto le lavorazioni.

Risposta

Si precisa che la dichiarazione relativa al subappalto è prevista all'articolo 3 del Disciplinare di gara (cfr. par.3.3 - dichiarazioni a corredo della domanda - lett. u., pag. 9), ove è prescritto che il concorrente indichi le lavorazioni che intende subappaltare, nel novero di quelle subappaltabili (ivi riportate). Non risulta pertanto necessaria l'indicazione del potenziale subappaltatore, restando inteso che, relativamente alle lavorazioni impiantistiche, questo dovrà essere in possesso delle abilitazioni richieste ai sensi del D.M. 37/2008.

Quesito n. 2

Quesito

Il concorrente formula il seguente quesito:

- premesso che il bando di gara prevede quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, c.9 del D.Lgs 1763/2006 e s.m.i., è comunque richiesta la documentazione prevista al par. 3.5. del Disciplinare di gara (ossia la "Busta 4" - Documentazione giustificativa)?;
- la mancata produzione della "Busta 4" comporta l'esclusione dalla gara?

Risposta

l'art. 122, c.9, del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. stabilisce che la facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, il tutto come esplicitato al par. 5.1. del Disciplinare di gara. Si precisa che l'aggiudicazione del presente appalto riveste carattere di urgenza, derivante dalla necessità di ripristinare edifici danneggiati dagli eventi sismici, per cui sono assegnati finanziamenti statali e comunitari; da ciò consegue la necessità, per la stazione appaltante, di anticipare quanto più possibile la verifica della congruità dell'offerta, per il caso che risulti inapplicabile il predetto meccanismo di esclusione automatica. Per tale ragione si richiede di produrre, in sede di offerta, non già la documentazione giustificativa di cui agli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ma semplicemente una Relazione Tecnica che riporti i dati di cui

- all'art. 6 del Disciplinare di gara, i quali costituiscono comunque elementi essenziali ed indefettibili, per la formulazione dell'offerta;
- ritenendo di aver chiarito sia il contenuto che la motivazione della prescrizione di cui al par. 3.5. del Disciplinare di gara, si conclude precisando che le cause di esclusione dell'offerta sono stabilite all'art. 46, c.1-bis del D. Lgs. 163/2006.

Quesito n. 3 (analogo al quesito n.2)

Quesito

Il concorrente chiede se, nonostante la previsione del Bando e Disciplinare di gara per cui "l'amministrazione si avvarrà dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 in ossequio a quanto prescritto dall'art. 122 comma 9, D. Lgs 163/2006" si debba comunque inserire la Busta "Documentazione giustificativa" nel plico contenente l'offerta.

Risposta:

- il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, ancorché previsto dalla lex specialis ex art. 122, c.9, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., non risulta esercitabile, qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci (cfr. par. 5.1. del Disciplinare di gara);
- l'aggiudicazione del presente appalto riveste carattere di urgenza, derivante dalla necessità di ripristinare edifici danneggiati dagli eventi sismici, per cui sono assegnati finanziamenti statali e comunitari; da ciò consegue la necessità, per la stazione appaltante, di anticipare quanto più possibile la verifica della congruità dell'offerta, per il caso che risulti inapplicabile il predetto meccanismo di esclusione automatica;
- pertanto, si richiede di produrre, in sede di offerta, non già la documentazione giustificativa di cui agli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ma semplicemente una Relazione Tecnica che riporti i dati di cui all'art. 6 del Disciplinare di gara, i quali costituiscono comunque elementi essenziali ed indefettibili, per la formulazione dell'offerta;

ciò premesso, si conferma che la Busta "Documentazione Giustificativa" come prescritto al par. 3.5. del Disciplinare di gara va inclusa nel plico contenete l'offerta.